

non poter metter assieme i documenti che si richiedevano poi per avere le sovvenzioni.

Riguardo alla proposta del ministro, debbo osservare che anche dopo il 30 novembre molti edifici furono, per ordine delle autorità civili, del genio e della prefettura abbattuti.

Ora è naturale che i proprietari di questi edifici non abbiano potuto presentare prima del 30 novembre 1887 le loro domande.

Penserini. Domando di parlare.

Presidente. A nome della Commissione reale io debbo fare le mie riserve sulla raccomandazione dell'onorevole Roux.

L'onorevole Penserini ha facoltà di parlare.

Penserini. Io non ricordo i termini della legge del 1887, ma da quello che ho inteso dalla discussione mi pare di potere argomentare che quella legge contenga un termine perentorio per la presentazione delle domande, e quindi non comprendo a che cosa possano servire le raccomandazioni. O bisogna prolungare il termine per legge, o altrimenti non si potrà far nessun conto delle raccomandazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Il termine non è scritto nella legge, ma nel regolamento.

Penserini. Allora va bene.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io ripeto che qui si tratta di una somma determinata, la quale è di venti milioni. Un annuo milione iscritto sul bilancio per 25 anni deve coprire la differenza tra la quota messa a carico dei mutuatari e quella dovuta agli istituti.

Ora, se le domande ammesse arrivano a quel limite, è inutile ogni altro esame; se vi saranno fondi disponibili, sarà il caso di esaminare, come ho detto, le domande tardive.

In questo senso ho intesa la raccomandazione; ed a questo in sostanza si restringe l'osservazione fatta dall'onorevole Roux.

Berio, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Berio, relatore. Quest'articolo 1 parla delle domande presentate a tutto il 30 novembre 1887 perchè sono le sole presentate in tempo. Ma non fa bisogno di dire che questa legge si applicherà anche a quelle domande che in via eccezionale fossero ammesse, sebbene presentate dopo il 30 novembre di detto anno, e perchè di ciò non si possa dubitare negli articoli successivi venne detto *domande presentate nel termine prescritto*.

In ogni modo, se il ministro credesse ancora

necessario di bene precisare che la legge in esame si potrà invocare anche per le domande che verranno ammesse in via eccezionale, sebbene presentate dopo il detto termine, si potrebbe aggiungere all'articolo 1 dopo le parole 30 novembre 1887, le seguenti: *o che verranno regolarmente ammessi a presentarle in qualità, ecc.*

Presidente. Onorevole relatore, questa aggiunta non mi pare necessaria.

Berio, relatore. Sta bene, lasciamo le cose come stanno, rimanendo però bene inteso che, anche le nuove domande, che fossero dal Governo regolarmente ammesse, potranno istruirsi colle norme di questa legge.

Presidente. Non essendovi altri deputati iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Le anticipazioni ed i mutui fondiarii di che negli articoli 9, 10, 11 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª) possono farsi anche a coloro, od agli aventi causa da loro a titolo di successione o donazione, i quali, avendone fatta domanda entro il 30 novembre 1887 in qualità di proprietari, usufruttuari od usuari, all'epoca del terremoto si trovavano da oltre un anno nel possesso legittimo del fabbricato, e in tale legittimo possesso hanno continuato fino al momento della domanda.

“ Se la dimostrazione del possesso legittimo non si potesse desumere dai documenti già prodotti a corredo della domanda di anticipazione o di mutuo, il richiedente potrà effettuarla producendo i seguenti documenti:

a) Certificato della Giunta comunale costante che al tempo del terremoto, 23 febbraio 1887, il richiedente era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato alla ricostruzione o riparazione del quale ha servito la somma chiesta a mutuo, o dovrà servire la anticipazione fondiaria, e che per il fabbricato medesimo trovavasi, in nome proprio, o di coloro dai quali lo acquistò, iscritto nei ruoli della imposta fabbricati.

“ Per le case rurali il certificato della Giunta dichiarerà invece che le stesse sono destinate alla coltivazione d'un fondo del quale, unitamente alla casa medesima, il richiedente l'anticipazione od il mutuo era da oltre un anno prima del 23 febbraio 1887, legittimo possessore, e per il quale egli, in nome proprio o di coloro dai quali il fondo in lui pervenne, trovavasi iscritto nel ruolo delle imposte fondiarie. Se trattasi di case che hanno cessato di essere destinate alla coltivazione d'un fondo, e non sono ancora soggette ad imposta, il